



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 47 del 17 Novembre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crlnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 15 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

– ravvisata l'esigenza di prevedere che gli associati dell'AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura Federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado;

– ritenuto, pertanto, necessario modificare i “Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, approvati con Comunicato Ufficiale n. 171/A del 28 febbraio 2020;

– visto lo Statuto federale

delibera

1. di approvare la modifica degli artt. 1, 3 e 5 dei “Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri” secondo il testo allegato sub A);

2. di assegnare all'AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri” di cui sub 1);

3. in caso di mancato adeguamento da parte dell'AIA ai “Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, entro il 15 dicembre 2022, di nominare a far data dal 16 dicembre 2022 il Sig. Antonio Di Sebastiano, quale Commissario ad acta che dovrà provvedere entro il 30 dicembre 2022 all'adeguamento del Regolamento dell'AIA ai “Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri” di cui sub 1).

**PRINCIPI INFORMATORI
DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

Premessa

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informativi enunciati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

Art. 1 Principi generali

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

- a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informativi e degli indirizzi del CONI e della FIGC;
- b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;
- c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;
- d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali e sezionali;
- e) l'elezione separata da quella del Presidente, di quattro componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza delle tre macroregioni;
- f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;
- g) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;
- h) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;
- i) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici nazionali;
- j) la competenza di organi associativi collegiali nazionali per le nomine degli organi tecnici nazionali;
- k) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;
- l) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;
- m) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;
- n) la durata di un anno per le nomine negli organi tecnici nazionali e regionali, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva;
- o) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;
- p) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;
- q) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;
- r) che gli associati dell'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC, fatta salva la giurisdizione domestica disciplinata dal Regolamento AIA;
- s) l'incompatibilità con una carica AIA di chiunque abbia come fonte di reddito un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all'AIA o alla FIGC.
- t) il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC.

Art. 2 Potestà regolamentare

I regolamenti dell'AIA, per la loro efficacia, devono ottenere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto federale, l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 3 Potestà disciplinare

1. Gli associati all'AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.

Art. 4 Presidente Nazionale e Comitato Nazionale

1. I regolamenti dell'AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente dell'AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.

2. I requisiti per l'elezione del Presidente dell'AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.

3. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata, ad un documento sulle linee programmatiche e alle proposte per il mandato, devono essere depositate presso la Segreteria dell'AIA, almeno 7 giorni prima della assemblea.

4. Le candidature a Presidente dell'AIA, con la lista collegata ed il relativo documentato programmatico, devono essere pubblicate sul sito dell'AIA.

5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza di un Vice Presidente vicario che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.

6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, sia convocata entro 90 giorni una nuova assemblea generale elettiva, fatto salvo l'eventuale commissariamento da parte della FIGC.

7. I regolamenti dell'AIA disciplinano la composizione del Comitato Nazionale, il quale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.

8. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che, oltre al Vice Presidente ed al Responsabile del Settore Tecnico, non più di quattro associati vengano eletti automaticamente quali componenti effettivi mediante indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente. Uno dei quattro componenti deve essere di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti in lista.

9. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione diretta a scrutinio segreto di almeno tre componenti del Comitato Nazionale, uno per ciascuna macroregione, con l'espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.

10. I regolamenti dell'AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un'adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.

11. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali partecipino senza diritto di voto al Comitato Nazionale.

12. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici quorum costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidente dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, (o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento), dal Responsabile ed eventualmente i componenti della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Il Presidente eletto uscente dell'AIA può essere invitato.

2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti Sezionali ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i componenti di questi ultimi facciano parte della Consulta Regionale.

Art. 6 Presidente Regionale e Comitato Regionale

1. I Regolamenti dell'AIA devono prevedere che i presidenti dei Comitati regionali siano nominati dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale sentiti i presidenti delle Sezioni interessate.

2. Il Vice Presidente, i componenti e i referenti regionali – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale.

Art. 7 Sezioni

1. Le Sezioni AIA, quali associazioni di diritto privato non riconosciute, operano in conformità alla legge dello Stato, alle disposizioni del CONI, alle Norme federali ed ai Regolamenti dell'AIA.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che gli iscritti a ciascuna Sezione AIA eleggano democraticamente ed a scrutinio segreto il proprio Presidente Sezionale, il quale deve durare in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
3. Le regole che disciplinano l'elezione del Presidente Sezionale devono favorire la presentazione di un largo numero di candidature.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.

Art. 8 Organi tecnici

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione a livello nazionale della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta la durata del loro incarico.
2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.
3. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali sia di competenza del Comitato Nazionale.
5. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la qualifica di arbitro VAR PRO.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

Art. 9 Garanzie etiche e procedure

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.
4. L'AIA deve predisporre e sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale un codice etico.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l'attività e le prestazioni degli arbitri.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 41 DEL 17 NOVEMBRE 2022)

Oggetto: Testo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi nonché di lavoro sportivo

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 41 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 42 DEL 17 NOVEMBRE 2022)

OGGETTO: Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – rif. D.lgs. 39/2021

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, attivo dal 31 agosto 2022 e gestito dalla Società SPORT E SALUTE S.p.A., e alla precedente Circolare LND n. 21 del 7 settembre 2022, si rende noto che la F.I.G.C., in qualità di organismo sportivo affiliante, ha provveduto alla trasmissione delle informazioni e degli atti necessari alla formulazione della domanda di iscrizione al Registro da parte delle Società affiliate.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/> .

Ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, nonché all'utilizzo delle funzionalità, dovrà essere segnalata esclusivamente all'indirizzo mail:

registro@sportosalute.eu .

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. ALBO REGIONALE DEI COMMISSARI DI CAMPO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 Ottobre 2022 ha deliberato che nelle partite ritenute ad alto rischio verrà inviato d'ufficio un Commissario di Campo. La relativa spesa sarà suddivisa al cinquanta per cento tra le due Società interessate. Le Società che intendono avvalersi del Commissario di Campo possono farne richiesta a mezzo e-mail (*v.volpicella@figc.it*) entro cinque giorni dalla disputa della gara.

A integrazione di quanto pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 45 del 18 ottobre 2022, si pubblica, qui di seguito, l'elenco nominativo dei Commissari di Campo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2022-2023, per lo svolgimento delle mansioni previste dall'incarico ai sensi dell'art. 68 delle N.O.I.F..

Città	Dirigente	Città	Dirigente
BARI	<i>Addante Davide</i>	BRINDISI	<i>Distante Fernando</i>
"	<i>Aloisio Mauro Onofrio</i>	"	<i>Fontanarosa Antonio</i>
"	<i>Anelli Ernesto</i>	"	<i>Piliago Alessandro</i>
"	<i>Attolico Sebastiano</i>	"	<i>Ventrella Luigi</i>
"	<i>Arnone Vincenzo</i>	FOGGIA	<i>Casiello Carlo</i>
"	<i>Bavaro Filippo</i>	"	<i>Castriotta Antonio</i>
"	<i>Brindicci Giovanni</i>	"	<i>De Felice Giuseppe</i>
"	<i>Cellamare Stefano</i>	"	<i>Imbriano Luciano</i>
"	<i>Cofano Roberto</i>	"	<i>Nazzaro Luigi Antonio</i>
"	<i>Cutrone Lazzaro</i>	"	<i>Niglio Antonio</i>
"	<i>D'Addario Raffaele</i>	"	<i>Palumbo Danilo</i>
"	<i>D'aniello Antonio</i>	"	<i>Pinto Paolo</i>
"	<i>De Benedictis Luca</i>	"	<i>Pinto Pompeo</i>
"	<i>De Cataldo Donato</i>	"	<i>Ruo Rocco</i>
"	<i>De Marzo Marcello</i>	LECCE	<i>Alba Marco</i>
"	<i>De Nicolò Pierfrancesco</i>	"	<i>Colazzo Orazio</i>
"	<i>Faccio Giovanni</i>	"	<i>De Cagna Francesco</i>
"	<i>Galizia Francesco</i>	"	<i>Elia Elio</i>
"	<i>Gangai Mauro</i>	"	<i>Nuzzo Luigi</i>
"	<i>Lamia Caputo Pierpaolo</i>	"	<i>Serafino Angelo</i>
"	<i>Lievi Fortunato</i>	"	<i>Trotta Roberto</i>
"	<i>Lisco Antonello</i>	TARANTO	<i>Ancona Guido</i>
"	<i>Lobello Giuseppe</i>	"	<i>Basta Giuseppe</i>
"	<i>Lopopolo Leonardo</i>	"	<i>Battista Carlo</i>
"	<i>Mastrolonardo Rocco</i>	"	<i>Bengiovanni Giuseppe</i>
"	<i>Mele Filippo</i>	"	<i>Fedele Domenico</i>
"	<i>Milella Pasquale</i>	"	<i>Ferro Luigi</i>
"	<i>Mongelli Gaetano</i>	"	<i>Rizzi Roberto</i>
"	<i>Montanaro Vito</i>	"	<i>Porzio Giuseppe</i>
"	<i>Moramarco Francesco</i>	"	<i>Torio Fabio</i>
"	<i>Palmitessa Giocchino</i>		
"	<i>Salanitro Marco</i>		
"	<i>Scardigno Domenico</i>		
"	<i>Sciancalepore Giuseppe</i>		
"	<i>Spinelli Lanfranco</i>		
"	<i>Traversa Luigi</i>		
"	<i>Tritto Rocco</i>		
"	<i>Volpicella Vito</i>		
"	<i>Vittore Domenico</i>		
"	<i>Zonno Emanuele</i>		

Coordinatore: Volpicella Vito

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO COLAMARIA MICHELE nato 16/04/2007

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. DONA FIVE FASANO TARALLO BENEDETTA nata il 06/02//2008

3.2.2. FONDO RISTORO SPESE SANITARIE E DI SANIFICAZIONE

Con riferimento al DPCM 3 ottobre 2022, **qui allegato unitamente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per l'inoltro delle istanze (all. n. 1, 2 e 3)** da parte delle Società associate alla LND con i documenti previsti dallo stesso, la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito di interlocuzioni avute con la F.I.G.C., ha comunicato quanto segue:

- possono accedere al Fondo Ristoro Spese sanitarie e di sanificazione tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- il contributo non spetta a chi abbia cessato alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4 del 2022 (27 gennaio 2022);
- le richieste possono essere presentate sulla base delle spese effettivamente sostenute, facendo riferimento all'applicazione del principio di cassa;
- l'ammontare delle spese sostenute durante l'intero periodo di riferimento, che è dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, dovrà essere oggetto di apposita e puntuale certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale del soggetto richiedente o di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure di un Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure del Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale;
- ai soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto attuativo del 16 dicembre 2021 sarà decurtato quanto già percepito in precedenza;
- su indicazione della F.I.G.C., si specifica quanto deve essere attestato dal soggetto certificatore di cui all'art. 4 comma 3 del DPCM:
 - sussistenza dei requisiti richieste come soggetto certificatore, indicando i riferimenti del caso (es. numero di iscrizione Albo, ecc.) e come soggetto beneficiario (art. 2 del DPCM);
 - rispetto al principio di cassa per la documentazione prodotta da Società o Associazioni Dilettantistiche e che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute entro il periodo previsto (1° febbraio 2020 – 31 marzo 2022);

- completezza di tutta la documentazione richiesta e predisposizione secondo le modalità richieste dall'art. 3 comma 2 (*il certificatore dovrà firmare oltre alla certificazione anche il prospetto di rendicontazione inviato*);
- inerenza dei costi alle finalità del Decreto e alle tipologie di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM;
- ammontare delle spese sostenute nell'intero periodo e ritenute ammissibili;
- le spese rendicontate non devono aver beneficiato di ulteriori contributi (*es. contributi Legge Melandri, contributi Fondo Professionismo femminile, altri contributi COVID, ecc*)

– dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attestate dal soggetto certificatore anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al precedente DPCM del 16 settembre 2021;

– i soggetti richiedenti dovranno fornire i prospetti di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.) e la citata certificazione. Non dovranno essere re-inviati le copie dei giustificativi di spesa già fornite con la precedente rendicontazione. I prospetti inviati dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Società e dal soggetto certificatore, e inviati in formato *excel* o *pdf*;

– qualora nel periodo di riferimento sopra richiamato, cioè dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, le Società richiedenti siano state interessate da promozioni e/o retrocessioni nei campionati, le relative istanze dovranno essere inoltrate soltanto al Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque in cui la Società si trova attualmente a svolgere il campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2022/2023.

Si rappresenta che la modalità di trasmissione della documentazione è predisposta sul **PORTALE SOCIETA' L.N.D.** → **ALTRI SERVIZI/RIMBORSO SPESE SANITARIE DECRETO ATTUATIVO 2022**, la Società, dopo aver caricato la documentazione, procederà alla firma elettronica della stessa entro e non oltre **il 30 NOVEMBRE 2022**.

Per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento, il Comitato Regionale Puglia è a disposizione delle Associazioni/Società le quali potranno avanzare le proprie richieste scrivendo all'indirizzo di posta elettronica **d.mancini@lnd.it**.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

[..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE BAT

Società: ASD SOCCER TRANI
Luogo: Centro Sportivo “Capirro Sport Village” (– TRANI (BT))
Data: 23/11/2022 (ore 18:30)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Regolamento di gioco nell'attività di base e nel settore giovanile"
Relatore: Giovanni DI LEO e Davide STELLA (Tecnici)

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2022 relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
POL. D. VIRTUS ANDRIA	Campo Sportivo – ANDRIA (BT)	20 Novembre 2022	Dalle 9:00 alle 13:00

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale:
Organizzato dalle Società:
Categoria di partecipazione:
Periodo di svolgimento:

Preview Puglia "Torneo Tatin"
A.P.D. MEDAGLIE D'ORO
Pulcini 1° anno
20 Novembre 2022

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/11/2022	2 R	TOP PLAYER MINERVINO	CANOSA		15:30	15:00	CAMPO COMUNALE MINERVINO MURGE

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BARLETTA 1922	ATHENA CALCIO BARLETTA	R	26/11/2022 18:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
ETRA BARLETTA 2008 sq.C	BORGOVILLA CALCIO SPORT	R	27/11/2022 09:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	SPIRITO SANTO BARLETTA				

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	VICTOR ANDRIA	R	27/11/2022 09:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
REAL BISCEGLIE	DON UVA CALCIO 1971	R	27/11/2022 09:15	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	CITTA DI TRANI 2019	R	28/11/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	TRANI	R	27/11/2022 08:45	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
DI DOMENICO FOOTBALL	FUTSAL BARLETTA	R	27/11/2022 10:45	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
Riposa:	OLIMPIADIBISCEGLIE				

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	SPORT SPINAZZOLA	R	26/11/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
ETRA BARLETTA 2008	TOP PLAYER MINERVINO	R	27/11/2022 11:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	CANOSA				

GIRONE E - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LIBERTY CANOSA	ETRA BARLETTA 2008 sq.B	R	26/11/2022 17:00	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
PROGETTO UOMO CANOSA	SOCCER TRANI	R	27/11/2022 11:00	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
Riposa:	PARROCCHIA IMMACOLATA				

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
AUDACE TRINITAPOLI	VIRTUS SAN FERDINANDO	R	26/11/2022 15:00	CAMPO COM. "S. FERDINANDO RE"	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
MINERVA	PROGETTO UOMO CANOSA	R	26/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE	MINERVINO MURGE
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	LIBERTY CANOSA	R	28/11/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	POL. TRANI 2006	R	25/11/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
SOCCER TRANI	VIRTUS ANDRIA	R	26/11/2022 15:30	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
Riposa:	SPORTING CLUB				

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BORGOVILLA CALCIO SPORT	ETRA BARLETTA 2008	R	28/11/2022 15:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SPIRITO SANTO BARLETTA	BRASILEA BARLETTA	R	28/11/2022 18:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	BARLETTA 1922				

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
OLIMPIADIBISCEGLIE	UNIONE CALCIO	R	27/11/2022 08:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
REAL BISCEGLIE	DI DOMENICO FOOTBALL	R	28/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
Riposa:	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.				

GIRONE E - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CANOSA	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	R	26/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
TRANI	FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	R	26/11/2022 15:00	CAMPO PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
Riposa:	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA				

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DREAM TEAM BARLETTA	VICTOR ANDRIA	R	26/11/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
OLIMPIADIBISCEGLIE	SOCCER TRANI	R	26/11/2022 17:30	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	DI DOMENICO FOOTBALL	R	27/11/2022 11:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
PALESE	MEDAGLIE D ORO	R	28/11/2022 19:15	CAMPO COMUNALE "SAN PIO"	BARI (SAN PIO)

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DI DOMENICO FOOTBALL	OLIMPIADIBISCEGLIE	R	30/11/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
MEDAGLIE D ORO	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	R	29/11/2022 18:50	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SOCCER TRANI	DREAM TEAM BARLETTA	R	01/12/2022 18:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
VICTOR ANDRIA	PALESE	R	01/12/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA

RISULTATI

CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 17”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12 - 13 - 14 - 15/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata – R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
ETRA BARLETTA 2008 sq.C	- BARLETTA 1922	1 - 3		DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	- DON UVA CALCIO 1971	0 - 6	
SPIRITO SANTO BARLETTA	- ATHENA CALCIO BARLETTA	2 - 2		REAL BISCEGLIE	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	3 - 0	
				VICTOR ANDRIA	- CITTA DI TRANI 2019	7 - 0	

GIRONE C - 1 Giornata – R				GIRONE D - 1 Giornata - R			
DI DOMENICO FOOTBALL	- CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	0 - 2		CANOSA	- SPORT SPINAZZOLA	2 - 0	
OLIMPIADIBISCEGLIE	- TRANI	1 - 7		ETRA BARLETTA 2008	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3 - 1	

GIRONE E - 1 Giornata – R			
PARROCCHIA IMMACOLATA	- ETRA BARLETTA 2008 sq.B	2 - 2	
PROGETTO UOMO CANOSA	- LIBERTY CANOSA	4 - 0	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07 - 11 - 12 - 13 - 14/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	- PROGETTO UOMO CANOSA	0 - 1		SOCCER TRANI	- VICTOR ANDRIA	3 - 0	
LIBERTY CANOSA	- VIRTUS SAN FERDINANDO	2 - 1		SPORTING CLUB	- POL. TRANI 2006	7 - 0	
MINERVA	- AUDACE TRINITAPOLI	2 - 0					

GIRONE C - 1 Giornata - R				GIRONE D - 1 Giornata - R			
BARLETTA 1922	- BRASILEA BARLETTA	4 - 0		CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	- UNIONE CALCIO	3 - 0	
BORGOVILLA CALCIO SPORT	- SPIRITO SANTO BARLETTA	4 - 1		REAL BISCEGLIE	- OLIMPIADIBISCEGLIE	0 - 4	

GIRONE E - 1 Giornata - R			
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	1 - 3	
TRANI	- CANOSA	9 - 0	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11 - 13 - 14/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- VICTOR ANDRIA	0 - 2	
MEDAGLIE D ORO	- SOCCER TRANI	1 - 3	
OLIMPIADIBISCEGLIE	- DREAM TEAM BARLETTA	2 - 2	
PALESE	- DI DOMENICO FOOTBALL	0 - 10	

CLASSIFICHE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.BARLETTA 1922	9	5	3	0	0	13	3	10	0
2 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	7	5	2	1	1	12	7	5	0
3 A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	4	5	1	1	2	8	10	2-	0
4 A.S.D.*BORGOVILLA CALCIO SPORT	0	4	0	0	3	1	14	13-	0
5 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq.C	0	5	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	15	6	5	0	0	22	1	21	0
2 A.S.D.REAL BISCEGLIE	9	6	3	0	1	25	7	18	0
3 A.S.D.VICTOR ANDRIA	6	6	2	0	3	15	15	0	0
4 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	6	6	2	0	3	12	19	7-	0
5 A.S.D.CITTA DI TRANI 2019	0	6	0	0	5	6	38	32-	0
6 *FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	0	6	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	13	5	4	1	0	30	3	27	0
2 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	10	5	3	1	1	25	4	21	0
3 A.S.D.TRANI	9	5	3	0	2	29	8	21	0
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	3	5	1	0	4	12	27	15-	0
5 A.S.D.FUTSAL BARLETTA	0	4	0	0	4	3	57	54-	0

GIRONE D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ACSD ETRA BARLETTA 2008	12	5	4	0	1	25	6	19	0
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	12	5	4	0	1	19	12	7	0
3 A.S.D.CANOSA	6	5	2	0	3	8	17	9-	0
4 A.S.D.TOP PLAYER MINERVINO	3	4	1	0	3	12	17	5-	0
5 A.S.D.SPORT SPINAZZOLA	3	5	1	0	4	10	22	12-	0

GIRONE E

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	10	5	3	1	0	14	4	10	0
2 A.S.D.SOCCER TRANI	7	4	2	1	0	9	2	7	0
3 A.S.D.LIBERTY CANOSA	3	5	1	0	3	7	10	3-	0
4 A.S.D.PARROCCHIA IMMACOLATA	0	5	0	0	3	1	15	14-	0
5 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.LIBERTY CANOSA	13	6	4	1	0	16	6	10	0
2 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	10	6	3	1	0	5	2	3	0
3 A.S.D.MINERVA	6	6	2	0	3	10	14	4-	0
4 A.S.D.VIRTUS SAN FERDINANDO	4	6	1	1	3	12	12	0	0
5 A.S.D.AUDACE TRINITAPOLI	1	6	0	1	4	6	15	9-	0
6 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq.B	0	6	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SOCCER TRANI	15	5	5	0	0	42	1	41	0
2 A.S.D.VICTOR ANDRIA	9	5	3	0	2	24	7	17	0
3 A.S.D.SPORTING CLUB	6	5	2	0	3	14	25	11-	0
4 POL.D.VIRTUS ANDRIA	4	4	1	1	2	4	15	11-	0
5 A.D. POL. TRANI 2006	1	5	0	1	4	6	42	36-	0

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.BARLETTA 1922	13	5	4	1	0	21	0	21	0
2 ACSD ETRA BARLETTA 2008	10	4	3	1	0	12	1	11	0
3 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	9	5	3	0	2	9	10	1-	0
4 A.P.D.BRASILEA BARLETTA	3	5	1	0	4	4	16	12-	0
5 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	0	5	0	0	5	1	20	19-	0

GIRONE D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	15	5	5	0	0	17	3	14	0
2 A.S.D.UNIONE CALCIO	9	5	3	0	2	16	8	8	0
3 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	7	5	2	1	2	13	13	0	0
4 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	4	4	1	1	2	8	7	1	0
5 A.S.D.REAL BISCEGLIE	0	5	0	0	5	4	27	23-	0

GIRONE E

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.TRANI	12	5	4	0	0	27	1	26	0
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	6	5	2	0	2	24	8	16	0
3 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	4	5	1	1	2	5	24	19-	0
4 A.S.D.CANOSA	1	5	0	1	3	3	26	23-	0
5 *FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	0	4	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SOCCER TRANI	24	8	8	0	0	43	5	38	0
2 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	14	8	4	2	2	36	9	27	0
3 A.S.D.DREAM TEAM BARLETTA	14	8	4	2	2	19	10	9	0
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	11	8	3	2	3	25	11	14	0
5 A.S.D.VICTOR ANDRIA	10	8	2	4	2	17	19	2-	0
6 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	8	8	2	2	4	18	18	0	0
7 A.P.D.MEDAGLIE D ORO	7	8	2	1	5	13	32	19-	0
8 A.S.D.PALESE	1	8	0	1	7	4	71	67-	0

PROGRAMMA GARE

TORNEO ESORDIENTI MISTI A 9

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
REAL BISCEGLIE	AUDACE TRINITAPOLI	A	29/11/2022 17:30	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
GOLDEN BOYS MARGHERITA	VIRTUS CORATO	A	01/12/2022 15:15	CAMPO COM. "GUERINO PIAZZOLLA"	MARGHERITA DI SAVOIA
ETRA BARLETTA 2008	TRANI	A	02/12/2022 15:15	"C.S. BARBERINI"	BARLETTA

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LIBERTY CANOSA	SOCCER RUVO	A	30/11/2022 16:15	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
TRANI sq.B	ETRA BARLETTA 2008 sq.B	A	02/12/2022 16:00	CAMPO PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
Riposa:	BARLETTA 1922				

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
OLIMPIADIBISCEGLIE	CANOSA	A	30/11/2022 18:30	CENTRO SPORTIVO "OLIMPIADI"	BISCEGLIE
SOCCER TRANI	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	A	02/12/2022 18:00	CAPIRRO SPORT VILLAGE	TRANI
Riposa:	VICTOR ANDRIA				

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	POL. TRANI 2006	A	30/11/2022 17:00	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
VIRTUS ANDRIA	SOCCER TRANI sq.B	A	30/11/2022 17:00	CAMPO SPORTIVO PRIVATO "ARCA"	ANDRIA
Riposa:	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.				

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.C	VIRTUS ANDRIA sq.B	A	28/11/2022 15:30	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
DI DOMENICO FOOTBALL	PROGETTO UOMO CANOSA	A	01/12/2022 17:30	CAMPO COMUNALE "F.COPPI"	RUVO DI PUGLIA
Riposa:	SPORTING CLUB				

TORNEO ESORDIENTI MISTI A 5

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ATHENA CALCIO BARLETTA	APULIA TRANI	A	28/11/2022 18:00	APULIA CENTER	TRANI
DIAZ	LIBERTY CANOSA	A	29/11/2022 16:30	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
Riposa:	PSG SOCCER SAN GERARDO				

TORNEO PULCINI MISTI A 7

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
VICTOR ANDRIA	VIRTUS ANDRIA	A	28/11/2022 16:00	CAMPO MADONNA D'ALTMARE	ANDRIA
SACRA FAMIGLIA CORATO	GOLDEN BOYS MARGHERITA	A	29/11/2022 16:30	C.S. BOCCOTERO	CORATO
APULIA TRANI	ETRA BARLETTA 2008	A	30/11/2022 18:00	APULIA CENTER	TRANI

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BARLETTA 1922	SOCCER RUVO	A	30/11/2022 17:00	CAMPO TC SPORT	BARLETTA
VIRTUS ANDRIA sq.B	REAL BISCEGLIE	A	01/12/2022 17:00	CAMPO SPORTIVO PRIVATO "ARCA"	ANDRIA
Riposa:	GRAN FOOTBALL CORATO				

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.C	SOCCER TRANI	A	29/11/2022 15:30	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
LIBERTY CANOSA	VIRTUS CORATO	A	01/12/2022 18:15	C.S. COSTANTINOPOLI	CANOSA DI PUGLIA
ETRA BARLETTA 2008 sq.C	BRASILEA BARLETTA	A	02/12/2022 16:30	"C.S. BARBERINI"	BARLETTA

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
OLIMPIADIBISCEGLIE	CANOSA	A	29/11/2022 17:30	CENTRO SPORTIVO "OLIMPIADI"	BISCEGLIE
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	DREAM TEAM BARLETTA	A	30/11/2022 18:30	SPORT ACADEMY VILLAGE	ANDRIA
Riposa:	TOP PLAYER MINERVINO				

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DI DOMENICO FOOTBALL	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	A	29/11/2022 17:30	CAMPO COMUNALE "F. COPPI"	RUVO DI PUGLIA
PROGETTO UOMO CANOSA	TRANI	A	29/11/2022 18:30	PARROCCHIA SANTA TERESA	CANOSA DI PUGLIA
Riposa:	ETRA BARLETTA 2008 sq.B				

TORNEO PULCINI A 5 1° ANNO

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PSG SOCCER SAN GERARDO	CANOSA	A	28/11/2022 17:30	CAMPO POL. S. GERARDO	CORATO
TRANI	LIBERTY CANOSA	A	28/11/2022 17:30	CAMP PRIV. "POL. PONTE LAMA"	TRANI
SACRA FAMIGLIA CORATO	VICTOR ANDRIA	A	01/12/2022 17:00	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	CORATO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 16/11/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17"

GARE DEL 12/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DELVECCHIO SAVINO (ATHENA CALCIO BARLETTA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LEMMA GIANPAOLO (BARLETTA 1922) RIEFOLO LORENZO (SPIRITO SANTO BARLETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRASSO SAMUELE (ATHENA CALCIO BARLETTA) CURCI ALESSANDRO (SPIRITO SANTO BARLETTA)
MINAFRA ROBERTO (SPIRITO SANTO BARLETTA) MOUKHLIS ZAKARIA (SPIRITO SANTO BARLETTA)
ZANAGA ALESSIO (SPIRITO SANTO BARLETTA)

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACONELLA FRANCESCO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DI MURO DAVIDE (CANOSA) LAGRATA NICOLA (CANOSA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BAILON EMANUELE PIO (CANOSA) PELLEGRINO DIEGO LUIGI (CANOSA)
POLIDORO ASHENAFI (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) STASI GIUSEPPE (DI DOMENICO FOOTBALL)
SURIANO DOMENICO (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.) FUGGETTA DOMENICO (LIBERTY CANOSA)
DI TOMMASO GIUSEPPE (PROGETTO UOMO CANOSA) CANNONE MASSIMILIANO (VICTOR ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAFAGNA NICOLAS ENZO (CANOSA) SIMONI RICCARDO (CITTA DI TRANI 2019)
D AVENIA SAVINO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.) MARZANO MATTIA KAROL (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.)
LA NOTTE MATTIA (DON UVA CALCIO 1971) MALCANGI ANDREA (LIBERTY CANOSA)
DIAFERIO GIANVITO (PARROCCHIA IMMACOLATA) GAMBARROTA MIRKO S. (PARROCCHIA IMMACOLATA)
VARILOTTA ALESSIO (SPORT SPINAZZOLA)

GARE DEL 14/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOVREGLIO FRANCESCO (ETRA BARLETTA 2008)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GAETA ALESSIO (ETRA BARLETTA 2008)

ZAMBARDINO GIORGIO (ETRA BARLETTA 2008)

PEPE MICHAEL

(ETRA BARLETTA 2008)

NESTA ALESSANDRO

(FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANSONNE RICCARDO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B)

NOVELLI GIUSEPPE (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

CRISTIANI RICCARDO

(FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

GARE DEL 15/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

FESTA NICOLA (TRANI)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15”

GARE DEL 7/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/12/2022

RUGGIERI GIANFRANCO (REAL BISCEGLIE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CANALETTI SAMUELE (REAL BISCEGLIE)

GARE DEL 11/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

LOBASCIO GIUSEPPE (ETRA BARLETTA 2008 sq.B)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DICATALDO SIMONE (ETRA BARLETTA 2008 sq.B)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANGIONE MARCO (PROGETTO UOMO CANOSA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI FAZIO PASQUALE (PROGETTO UOMO CANOSA)

GARE DEL 12/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE

LIBERTY CANOSA

Per assenza della Forza Pubblica Sostitutiva.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CAFAGNA GIUSEPPE (BRASILEA BARLETTA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DICOSOLA PIERLUIGI (BARLETTA 1922)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI NUNNO LUCA (LIBERTY CANOSA)
ROCCOTELLI FRANCESCO (MINERVA)

D AVENIA GIUSEPPE (MINERVA)
SILVESTRI ANTONIO (MINERVA)

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

CORATO CALCIO 1946 A.S.D.

Per mancata consegna della richiesta della Forza Pubblica.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAVALIERE ANTONIO (UNIONE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

ARDITO ADDRIANO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

STRIPPOLI COSIMO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

GARE DEL 14/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUSSO GENNARO (SPIRITO SANTO BARLETTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BARILE GIANLUCA (BORGOVILLA CALCIO SPORT)
CIALDELLA GIOVANNI (DON BOSCO ANDRIA A.S.D.)
MOSCHETTA MATTEO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

CAPACCHIONE BIAGIO ANTONIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)
DI BARI ANTONIO (FOOTBALL ACADEMY ANDRIA)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIPODO CLAUDIO MARIA (DREAM TEAM BARLETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARSA AGOSTINO (DREAM TEAM BARLETTA)

TRIONE GABRIELE (OLIMPIADIBISCEGLIE)

GARE DEL 14/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LOCONTE MICHELE (PALESE)

SODANO DONATO DARIO (PALESE)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche relatore del procedimento), con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (componente) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 novembre 2022 ha adottato il seguente provvedimento

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: Real Mottola – Real Carovigno del 9/10/2022 (Reclamo della A.S.D. Real Carovigno in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 13/10/2022 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con ricorso del 14/10/2022 la A.S.D. Real Carovigno ha proposto reclamo avverso l'ammenda di € 100,00, comminata dal Giudice Sportivo operante presso il Comitato Regionale Puglia.

Nell'atto di impugnazione ha chiesto l'addebito della tassa reclamo sul conto della società: riferisce che la sanzione era priva di fondamento giuridico, in quanto nello stadio del Real Mottola non era presente tifoseria ospite, per cui il lancio di bottigliette che aveva generato la sanzione doveva essere addebitato ai tifosi della squadra locale.

Rimarcava altresì che non vi era motivo per i propri tifosi (comunque assenti nell'impianto) di lanciare oggetti verso un giocatore della stessa società, dopo che costui aveva realizzato la terza segnatura nell'ambito di una gara che si è poi conclusa con il risultato di 0-3.

Nel corso dell'udienza del 7/11/2022 è stata espletata l'audizione del sig. Andrea Colucci, Presidente della A.S.D. Real Carovigno, il quale si è sostanzialmente riportato ai motivi di reclamo.

Il Collegio ha poi preliminarmente rilevato che, nel corpo del referto arbitrale, il Direttore di gara riferiva testualmente: *“a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno venivano lanciate in campo un paio di bottigliette d'acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava”*.

Pertanto l'arbitro non ha mai affermato che tali bottigliette fossero state lanciate da sostenitori della A.S.D. Real Carovigno.

A questo punto il Collegio ha ritenuto necessario ottenere un supplemento di rapporto dal Direttore di gara, inviato a mezzo mail in pari data, all'interno del quale ha dichiarato quanto segue: *“tengo a precisare che al 41° del secondo tempo, a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno, il calciatore autore della stessa rete andava ad esultare sotto la tribuna. A seguito di ciò venivano lanciate dai tifosi del Real Mottola sul terreno di gioco un paio di bottigliette d'acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava”*.

Chiusa l'attività istruttoria il Collegio assumeva la sua decisione per le seguenti motivazioni in

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ha verificato che, a fronte di una decisione pubblicata sul C.U. n. 43 del 13/10/2022, la A.S.D. Real Carovigno ha proposto ricorso in data 14/10/2022, omettendo la preventiva trasmissione del prescritto preannuncio.

Tuttavia tale omissione non comporta alcuna conseguenza processuale: *“infatti la funzione tipica del preannuncio di reclamo è quella di sospendere l'omologazione del risultato dell'incontro, consentendo poi alla parte ricorrente, se lo ritiene, di inviare entro 3 giorni dalla disputa della gara le proprie motivazioni a sostegno della pretesa”*.

La norma di riferimento (art. 67 co. 1 e 2 C.G.S.) non fissa alcun criterio di preclusione per l'esame del reclamo, in caso di omessa comunicazione all'altra parte del semplice preannuncio.

In questa materia non può che valere il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni.

Nell'ipotesi infatti di mancanza di preannuncio di reclamo, non si rinviene alcun riferimento all'interno dell'attuale codice - che preveda quale sanzione specifica l'inammissibilità del reclamo stesso, se proposto nei termini.

L'unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte è quello della proposizione del motivato reclamo, l'unico su cui il Giudice ha l'obbligo di provvedere.

Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo, sia perché non è affatto certo che ad esso segua poi nel tempo l'effettiva proposizione del reclamo, sia perché privo di effetti potenzialmente lesivi dell'altra parte (come è dimostrato dal fatto che l'unico effetto che comporta il preannuncio di reclamo è l'obbligatoria sospensione dell'omologazione del risultato della gara, senza pregiudizio della futura decisione) sia infine perché, non essendo accompagnato dall'illustrazione dei motivi, non consentirebbe in ogni caso all'altra parte di articolare alcuna difesa" (in tal senso Corte Sportiva d'Appello – decisione n. 90 del 30/11/2019 e Corte di Giustizia Federale n. 211/2013).

Questa Corte condivide l'indirizzo giurisprudenziale testé evidenziato – che trova ulteriore ragione di applicazione nel caso di specie – per l'assenza della parte controinteressata, avendo la reclamante impugnato l'ammenda di € 100,00 comminata dal Giudice Sportivo.

È altresì doveroso precisare che il reclamo è stato proposto il giorno dopo la pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo Territoriale e, pertanto, risulta tempestivo sia in relazione al termine per la trasmissione del preannuncio (giorni 2), sia in relazione al termine per la trasmissione del reclamo (giorni 5).

Il Collegio deve poi valutare d'ufficio l'applicabilità al caso di specie dell'art. 137 co. 3 lettera D) C.G.S. – che prevede *"la non impugnabilità delle sanzioni pecuniarie di misura non superiore ad € 150,00 per le società partecipanti al campionato di prima categoria"*.

Esaminando gli atti del procedimento emerge che oggetto del gravame non è la quantificazione dell'ammenda comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, bensì la legittimazione passiva della A.S.D. Real Carovigno ad essere destinataria della sanzione.

Pertanto si verte non in materia di *"quantum debeatur"* ma di *"an debeatur"*, avendo il reclamo come obiettivo il substrato ontologico della sanzione.

Il Collegio ha pertanto ritenuto, in via preliminare, non applicabile al caso di specie l'art. 137 co. 3 lettera D) C.G.S., bensì l'art. 78 co. 2 C.G.S., per i motivi di seguito descritti.

Ha esaminato il rapporto di gara redatto dall'arbitro Mantuano, all'interno del quale si legge testualmente *"al 41° del secondo tempo, a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno, venivano lanciate in campo un paio di bottigliette d'acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava": **il Direttore di gara non ha mai attribuito la responsabilità di tale lancio ai tifosi del A.S.D. Real Carovigno.***

Consequentemente è stato richiesto all'arbitro di rendere supplemento di rapporto – inviato in data 7/11/2022 – il cui contenuto recita testualmente: *"tengo a precisare che al 41° del secondo tempo, a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno, il calciatore autore della stessa rete andava ad esultare sotto la tribuna. A seguito di ciò **venivano lanciate dai tifosi del Real Mottola sul terreno di gioco un paio di bottigliette d'acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava"**.*

Il Collegio, alla luce del mancato approfondimento originario del contenuto del rapporto arbitrale e del successivo supplemento del 7/11/2022 – ritiene che, ai sensi dell'art. 78 co. 2 C.G.S., il Giudice di primo grado non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento: consequentemente provvede a riformare la decisione impugnata ed a decidere la controversia nel merito.

Dal contenuto del supplemento arbitrale deriva altresì l'obbligo di comminare l'originaria ammenda di € 100,00 alla A.S.D. Real Mottola Calcio 2019, i cui tifosi sono responsabili del lancio delle bottigliette in campo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del contenuto del supplemento di rapporto reso dall'arbitro in data 7/11/2022;
- 2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 78 co. 2 C.G.S., di riformare il provvedimento assunto dal Giudice di primo grado, revocando l'ammenda di € 100,00 comminata alla A.S.D. Real Carovigno;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo;
- 4) alla luce dell'intervenuto accertamento della reale dinamica dei fatti e delle conseguenti responsabilità, di comminare l'ammenda di € 100,00 alla A.S.D. Real Mottola Calcio 2019.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 novembre 2022, ha adottato il seguente provvedimento

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. MARACANÀ SAN SEVERO – A.S.D. ATLETICO APRICENA del 02/10/2022 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO APRICENA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 06/10/2022 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con reclamo preceduto da rituale preannuncio, depositato nei termini, **l'A.S.D. ATLETICO APRICENA** ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 06/10/2022, con la quale era stata inflitta alla società reclamante la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore dell'A.S.D. Maracanà San Severo.

Il provvedimento del Giudice Sportivo era stato assunto sulla base delle seguenti circostanze, fondate su quanto riportato dal supplemento di rapporto del Direttore di gara:

“- al 34° minuto del 2° tempo, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione a carico del calciatore Antonelli Antonio (A.S.D. ATLETICO APRICENA) questi, in segno di protesta, proferiva all'indirizzo del direttore di gara frasi gravemente ingiuriose e minacciose, tentando altresì di aggredirlo;

- il sig. Antonelli Antonio (A.S.D. ATLETICO APRICENA), benché trattenuto dai propri compagni di squadra, riusciva a divincolarsi raggiungendo, così, il direttore di gara e, afferratolo con forza dalla divisa all'altezza del collo, lo strattonava energicamente, provocandogli intenso dolore al collo ed un conseguente stato di agitazione;

- a seguito di tale evento, terminato solamente grazie al pronto intervento di alcuni calciatori, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, non essendo più in condizione di riprendere la stessa.”.

La società reclamante, lamentando un'ingiusta applicazione dell'art. 10 del C.G.S., ha concluso il proprio gravame chiedendo l'annullamento della sanzione e la continuazione della partita dal minuto 82' - o la ripetizione della gara in altra data.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 31 ottobre 2022, è comparso per l'A.S.D. ATLETICO APRICENA, nella sua qualità di Presidente della società, il sig. Michele Zuffrano il quale, riportandosi ai motivi del reclamo, ha insistito – particolarmente – sulla circostanza che il comportamento del singolo calciatore, giustamente sanzionato dal Giudice Sportivo e dalla cui condotta la società prendeva le distanze (anche attraverso l'omessa impugnazione della squalifica), non avrebbe giustificato la decisione di sospendere definitivamente la partita, cosa che avrebbe meravigliato persino i componenti della squadra avversaria dal momento che, a seguito dei fatti accaduti, non si era creato alcun clima di tensione e c'erano tutti i presupposti per la continuazione dell'incontro.

Rimarcava, invece, il comportamento scorretto ed antisportivo del dirigente della squadra avversaria, designato a svolgere la funzione di assistente dell'arbitro, il quale aveva colpito volontariamente con la bandierina un giocatore dell'Atletico Apricena durante l'esultanza sotto la tribuna per la rete segnata dalla propria squadra, così provocando la reazione del calciatore Antonio Antonelli, poi ammonito per la seconda volta e, quindi, espulso.

In conclusione il Presidente dichiarava che la decisione del Giudice Sportivo penalizzava ingiustamente la società Atletico Apricena – in vantaggio per 1-2 al momento dell'interruzione della gara - favorendo la squadra ospitante.

Espletata l'audizione del rappresentante della società reclamante, questa Corte ha deliberato di disporre la convocazione dell'arbitro Saponaro Marco Dario della sezione di Foggia, al fine di ottenere dal medesimo un supplemento di rapporto.

All'udienza del 7 novembre 2022 è intervenuto innanzi a questa Corte il convocato sig. Marco Dario Saponaro, il quale, su domanda del Presidente del Collegio, ha dichiarato:

- di arbitrare da circa quattro anni e di non aver mai affrontato in passato situazioni similari a quella della partita in esame;
- di confermare che lo stratonamento della maglia all'altezza collo-spalla operato dal giocatore Antonio Antonelli (Atletico Apricena) era stato istantaneo poiché, nell'immediatezza del fatto, altri giocatori della medesima società erano intervenuti per allontanare il compagno di squadra dall'arbitro;
- di non aver richiesto l'intervento collaborativo dei capitani delle squadre e/o del servizio d'ordine sostitutivo presente sul terreno di gioco precisando che, in relazione al suo stato d'animo del momento, ha ritenuto corretto interrompere definitivamente la gara, rientrando negli spogliatoi accompagnato dal portiere e dal capitano della squadra ospitante.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara e quelli del giudizio, espletate le previste audizioni, ha deciso il caso con le seguenti

MOTIVAZIONI

Preliminarmente il caso in esame richiede l'analisi di quanto previsto dall'art. 64, 2° comma, delle N.O.I.F. e di quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza sportiva nazionale, in materia di sanzione della perdita della gara (art. 10 C.G.S.).

La norma organizzativa interna federale prevede che *"l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico"*.

La giurisprudenza sportiva nazionale ha avuto modo di precisare che la sanzione della perdita della partita è comminata in conseguenza dell'interruzione - o della prosecuzione pro-forma della gara - quando:

- *vi è una grave situazione di oggettivo pericolo per l'incolumità dell'arbitro, causata dal comportamento ostile e minaccioso degli atleti e dei sostenitori della società ospitante* (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 1);
- *si evince in modo chiaro dal referto dell'arbitro e dall'allegato supplemento, che la situazione che si era venuta a creare durante lo svolgimento della gara de qua, era di una oggettiva gravità che metteva concretamente in pericolo l'incolumità del direttore di gara e dei calciatori* (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale n. 22/C - Riunione del 14 febbraio 2002 n. 5).

È stato inoltre precisato che **non è giustificata** la decisione arbitrale di interrompere definitivamente la gara o di proseguirla pro-forma:

- *in presenza di una situazione di pericolo che non sia "reale" ma semplicemente supposta* (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 9);
- *quando la decisione del direttore di gara di proseguire la gara pro-forma trova fondamento in una valutazione soggettiva circa la sussistenza del pericolo, non sorretta da elementi oggettivi e fondata, quindi, su di una esagerata ed immotivata preoccupazione per la propria incolumità* (Decisione C.A.F. sul Comunicato ufficiale 21/c - Riunione del 15 febbraio 1996 n. 8);
- *quando dagli atti ufficiali risulta che la gara non è stata caratterizzata da episodi di violenza, né da parte dei calciatori in campo, né da parte del pubblico, idonei a giustificare il suo proseguimento solo pro-forma, con la precisazione che "spetta agli Organi di giustizia sportiva e non all'arbitro la valutazione circa la regolarità della gara"* (Decisione C.A.F. sul Comunicato Ufficiale n. 23/C - Riunione del 17 febbraio 2000 n. 5).

Tanto preliminarmente rilevato, questa Corte non ravvisa - nel caso di specie - i presupposti perché l'arbitro disponesse l'interruzione definitiva della gara.

Infatti emerge, sia dagli atti di gara che dalla successiva audizione dell'arbitro, che quest'ultimo ha fondato la propria decisione su uno stato d'animo personale di agitazione che, seppure comprensibile, resta confinato nell'ambito di un timore soggettivo non sostenuto da elementi oggettivi e reali.

In particolare, il Direttore di gara ha confermato:

- di aver beneficiato dell'immediato intervento dei compagni di squadra del giocatore Antonio Antonelli dell'Atletico Apricena, autore dell'istantaneo stratonamento nei suoi confronti (condotta per la quale il tesserato è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica fino al 06/01/2023);
- di non aver richiesto né l'intervento dei capitani delle due squadre, né quello del servizio d'ordine sostitutivo, segno evidente che non vi erano risse in corso né situazioni di tensione tra le due squadre.

In definitiva, emerge che l'arbitro non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per verificare se esisteva o meno la possibilità di portare a termine la gara alla cui conclusione, peraltro, mancavano pochi minuti.

Come, di recente sostenuto da altra Corte Sportiva Territoriale (C.S. Appello Lazio pubblicata sul C.U. del C.R. Lazio n. 153 del 3/12/2021), **il provvedimento di interruzione della gara deve essere preso come "extrema ratio", solo quando non si possano adottare scelte alternative.**

Nel caso di specie, pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 64, comma 2, delle N.O.I.F. e, di conseguenza, neppure può trovare applicazione l'art. 10, comma 1, del C.G.S..

In conclusione, va accolto il reclamo dell'A.S.D. Atletico Apricena disponendo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4, del Regolamento L.N.D., la prosecuzione della gara con l'A.S.D. Maracanà San Severo, interrotta al minuto 35 del secondo tempo (come risulta dal referto arbitrale).

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) in via preliminare di ritenere insussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 64, comma 2, delle N.O.I.F.;
- 2) per l'effetto di riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – pubblicata sul C.U. n. 39 del 06/10/2022 - con la quale ha inflitto alla società A.S.D. Atletico Apricena la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della A.S.D. Maracanà San Severo;
- 3) conseguentemente di disporre la prosecuzione della gara dal 35' del 2° tempo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 33, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- 4) di notificare la delibera al Comitato Regionale Puglia, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla prosecuzione della gara;
- 5) non addebitarsi la tassa reclamo, stante l'accoglimento del medesimo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 17 Novembre 2022.

**IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)**

**IL REGGENTE
(Vito Tisci)**